

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 119-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

(RELATORE DE GIOVINE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 1958

Comunicata alla Presidenza il 17 novembre 1958

Concorso dello Stato nelle spese di finanziamento e di gestione
dell'ammasso della canapa nella campagna 1957-58

ONOREVOLI SENATORI. — È sin troppo nota la lunga crisi in cui si dibatte la produzione della canapa che un tempo ha rese ricche alcune zone dell'Emilia e della Campania sia per il facile collocamento anche all'estero che per i prezzi remunerativi ed infine per il notevole impiego di mano d'opera agricola ed industriale.

Purtroppo la comparsa di fibre artificiali e la massiccia immissione sui mercati esteri di fibre naturali, quali il lino, a prezzi sotto costo, hanno resa sempre più precaria la coltivazione della canapa in Italia anche perchè essa non può sostenere, a causa degli alti costi di produzione, la concorrenza delle altre fibre.

Lo Stato è già intervenuto con la legge 1° novembre 1957, n. 1054, che stabiliva uno stanziamento speciale di lire 1.800.000.000 ripartito in tre esercizi, per stimolare e sostenere la coltivazione della canapa e per migliorarne la produzione sia qualitativamente che quantitativamente, ma non si è riusciti che solo in parte a frenare il crescente divario fra costi e prezzi, divario che ha spinto gli agricoltori a limitare ulteriormente le superfici coltivate.

Ad evitare che le aziende interessate risentano maggiormente del nuovo recente slittamento di prezzo pari a circa lire mille a quintale per la canapa grezza, il Governo ha predisposto, con il disegno di legge in esame, un concorso di 350 milioni nelle spese di finanziamento e gestione dell'ammasso della canapa per la campagna 1957-58 da destinarsi alla copertura del minor ricavo dei concorrenti.

In proposito è da tener presente che la cultura della canapa è praticata in massima parte da piccoli agricoltori coltivatori diretti (si va in genere ad estensioni da uno a tre ettari) per i quali è più gravoso il danno di una ulteriore caduta di prezzi.

Inoltre anche questo disegno di legge si inquadra nel necessario riordinamento delle culture in vista del Mercato comune. Essendo infatti la canapa una delle caratteristiche produzioni italiane non è possibile pensare di abbandonarne ogni difesa, sino ad arrivare alla sua eliminazione, perchè, nonostante la concorrenza con le altre fibre tessili, essa è ancora richiesta sui mercati per determinate utilizzazioni industriali per cui è da prevedere che, a seguito degli immancabili accordi nella progressiva e sistematica attuazione del Mercato Comune, possa trovare più larghe possibilità di collocamento.

D'altra parte siamo effettivamente in una fase di miglioramento produttivo per qualità e quantità e vi sono serie prospettive di diminuzione di costi soprattutto nella prima fase di lavorazione artificiale dove man mano al costosissimo sistema tradizionale di macerazione se ne vanno sostituendo, e con ottimi risultati, altri di macerazione chimica molto più economici.

Non è quindi nè opportuno nè utile abbandonare a se stessa la produzione della canapa almeno sino a quando un equilibrio sui più vasti mercati non darà maggiori possibilità di utilizzo o più precisi elementi di giudizio per una diversa soluzione.

DE GIOVINE, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per l'attuazione dell'ammasso della canapa della campagna 1957-58, effettuato per conto dei produttori dal Consorzio nazionale produttori canapa, è concesso, quale concorso dello Stato nelle spese di finanziamento e di gestione dell'ammasso stesso, un contributo di complessive lire 350 milioni.

Le modalità per la liquidazione del contributo saranno stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo sarà provveduto con una quota di pari importo delle maggiori entrate di cui alla legge 24 giugno 1958, numero 637, concernente variazioni al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1957-58.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.